

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSTI FRANCESCO SAVERIO

Seduta del 18/02/2020

FATTO

Il cliente ha chiesto il rimborso della complessiva somma pari a euro 5.062,57 oltre interessi, a titolo di commissioni intermediario e commissioni intermediario del credito non maturate e non ristornate, a seguito della anticipata estinzione di un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 03/03/2015 ed estinto anticipatamente in data 27/02/2019. Ha chiesto, altresì, il rimborso delle spese legali sostenute e di eventuali interessi pagati illegittimamente nel caso in cui il tasso di interesse applicato sia stato superiore alla soglia prevista dalla normativa anti-usura.

L'intermediario, con le controdeduzioni, ha eccepito, innanzitutto, la congruità delle somme già retrocesse a favore del ricorrente, a titolo di spese d'istruttoria ed a titolo di refusione delle spese di procedura, per un importo pari a euro 358,89. Ha precisato, poi, che in ossequio ai criteri di trasparenza, il Modulo S.E.C.C.I., costituente parte integrante del contratto di finanziamento contiene la distinzione tra costi fissi (*up front*) e costi a maturazione del tempo (*recurring*). Ha eccepito, pertanto, la natura *up front* delle commissioni bancarie e delle spese di istruttoria che non sono dunque non rimborsabili. Inoltre, anche con riferimento alle commissioni di intermediazione, eccepisce la loro natura *up front*, in quanto versate al mediatore creditizio per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito.



Con riferimento al tasso applicabile all'operazione di prestito, ha evidenziato che tutti i costi applicati al contratto di finanziamento in esame, nonché le commissioni percepite dall'intermediario, sono ricompresi nel calcolo del TAEG. Ha aggiunto che, ai fini della determinazione degli interessi usurari, occorre, invece, tener conto esclusivamente del TEG, che nel caso di specie ricomprende tutti i costi, ad eccezione di imposte e tasse, come previsto dall'art. 644 c.p. Ha eccepito, infine, la non rimborsabilità degli oneri assicurativi, in quanto essi sono stati posti interamente a carico dell'intermediario. Quanto, poi, alla richiesta di refusione delle spese legali, ha eccepito che essa è immotivata e non documentata, e, in ogni caso, la loro liquidazione non è dovuta, atteso che il procedimento dinanzi all'Arbitro non necessita di assistenza tecnico-legale.

Ha chiesto, pertanto, all'Arbitro di rigettare ogni ulteriore richiesta, in quanto infondata. Tanto premesso, si rileva quanto segue in

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Nel merito, la domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi a due finanziamenti anticipatamente estinti rispetto ai termini convenzionalmente pattuiti, in applicazione del principio della equa riduzione del costo totale del credito, "pari all'importo degli interessi" e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto", sancito dall'art. 125-sexies del TUB.

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato tanto nella "giurisprudenza ABF", quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 2e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. *recurring*). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la Direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione nel prevedere che " *il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*", includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art. 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione del finanziamento, il consumatore



ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi ed ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring*".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota dei costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di Coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.). Ritiene, pertanto – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo "istantanee" per gli importi appresso indicati:

- 1) Commissioni intermediario euro 565,59
- 2) Commissioni intermediario del credito.....euro 249,58

Pertanto, va riconosciuto il diritto del ricorrente a ricevere il rimborso dell'importo complessivo pari a euro 815,17 oltre interessi.

Si rigetta, invece, la domanda relativa al calcolo di eventuali interessi pagati illegittimamente qualora il tasso di interesse applicato sia stato superiore alla soglia prevista dalla normativa antiusura, in quanto avente natura consulenziale e, dunque, eccedente la competenza dell'Arbitro.

Infine, non può accogliersi la domanda di rifusione delle spese legali, considerato che: (i) le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" che regolano il presente procedimento non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore; (ii) le spese di assistenza professionale non hanno carattere di accessorietà rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, non sono automaticamente rimborsabili nel caso di accoglimento della medesima (cfr. Collegio di Coordinamento, dec. n. 4618/2016); (iii) al fine di un loro eventuale riconoscimento, occorre verificare la funzionalità dell'intervento del professionista coinvolto ai fini della decisione; (iv) infine, l'orientamento consolidato di questo Arbitro in *subjecta materia* e la sua agevole conoscibilità non paiono rendere indispensabile l'assistenza di un professionista per la mera richiesta di rimborso di oneri pagati e non goduti in relazione a contratti di cessione del quinto dello stipendio o rimborsabili mediante delegazione di pagamento.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 815,17, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO